UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

DECRETO DEL RETTORE
Anno Accademico 2016/2017
N. 279 del giorno 11/11/2016

Bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B – tipologia I, per il Settore Scientifico-Disciplinare MED/06 – Oncologia Medica, presso le strutture del Centro Integrato di Ricerca (C.I.R.) e della Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia dell'Università Campus Bio-Medico di Roma

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, e in particolare l'art. 22;

Visto il Decreto Rettorale n. 134 del 4 ottobre 2011, con il quale è stato emanato il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, ai sensi della citata Legge n. 240/2010;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modificazioni;

Visto il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il D.M. n. 102 del 9 marzo 2011 con il quale l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca banditi ai sensi della Legge n. 240/2010 è determinato in una somma pari ad € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell'amministrazione;

Vista la nota del MIUR prot. n. 583 dell'8 aprile 2011;

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012) e in particolare l'art. 15 recante disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;

Vista la copertura economica derivante dai Fondi disponibili dell'Unità di Ricerca di Oncologia;

Vista la delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2016;

Vista la delibera del Comitato Esecutivo del 28 luglio 2016;

Ritenuto necessario emanare il bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B – tipologia I, nelle strutture del Centro Integrato di Ricerca (C.I.R.) e della Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;

UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

DECRETA

Art. 1
(Tipologia concorsuale)

1. E' indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di cui all'**Allegato A** che è parte integrante del presente bando, di categoria B – tipologia I, della durata di 12 mesi, presso le strutture del Centro Integrato di Ricerca (C.I.R.) e della la Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.
2. Il titolo del progetto di ricerca da svolgere è il seguente: "Effetto delle nuove terapie target nel tumore della prostata metastatico nella regolazione del cross-talk tumore/microambiente osseo" per il Settore Scientifico-Disciplinare MED/06 – Oncologia Medica, Responsabile Scientifico il Prof. Giuseppe Tonini.

Art. 2
(Requisiti di ammissione e cause di esclusione)

1. Possono partecipare alla selezione coloro i quali siano in possesso di:
   - **Diploma di Laurea** in **Scienze Biologiche** (vecchio ordinamento) o **Laurea Specialistica/Magistrale** (ai sensi rispettivamente dei D.M. n. 509/1999 e n. 270/2004) in **Biologia**;
   - **Curriculum scientifico-professionale** idoneo allo svolgimento di attività di ricerca prevista dal presente bando.
2. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione; l'Università dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento è comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Non possono partecipare alla procedura coloro i quali abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università;
4. I requisiti di ammissione e le cause di esclusione sono riferiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3
(Modalità e termini di presentazione della domanda)

1. La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per il concorso, devono essere presentati, **a pena di esclusione**, **per via telematica,** utilizzando l'applicazione informatica dedicata, alla pagina Concorsi del sito dell'Università: http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/assegnisti. L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'autoregistrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al presente bando. **Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.**

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

2. Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
3. Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
4. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata **entro e non oltre le ore 12.00**, del quindicesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito dell'Università, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.
   Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

La domanda di partecipazione deve essere **compilata in tutte le sue parti**, secondo quanto indicato nella procedura telematica e deve contenere in particolare:

a) **il titolo del progetto di ricerca;**
b) **i dati anagrafici completi** (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, l'indirizzo di residenza e domicilio prescelto ai fini delle comunicazioni relative alla presente procedura, completo del codice di avviamento postale, del numero telefonico e indirizzo di posta elettronica al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
c) **la cittadinanza posseduta**;
d) la dichiarazione del possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;
e) il **curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, datato, firmato in calce e siglato in tutte le sue pagine**, che dovrà essere allegato in formato **PDF**;
f) l'**elenco delle pubblicazioni** e dei **prodotti della ricerca** ritenute utili ai fini della selezione, che dovrà essere allegato in formato **PDF**;
g) le **pubblicazioni** e i **prodotti della ricerca** ritenuti utili ai fini della selezione, che dovranno essere caricati e inviati in formato "**pdf**" esclusivamente tramite l'apposita sezione della procedura telematica e esclusivamente in formato **full text;**
h) la dichiarazione di equipollenza **per i titoli conseguiti all'estero**;
i) la richiesta di equipollenza alla Commissione Giudicatrice, ai soli fini della selezione**, per chi è in possesso di titolo di studio conseguito all'estero non ancora riconosciuto equipollente** (questi dovranno allegare alla domanda di partecipazione una traduzione in italiano o in inglese del titolo di studio estero, certificato di laurea con i voti riportati nei singoli esami e certificato del titolo di dottore di ricerca/specializzazione);
j) la dichiarazione del livello di conoscenza della lingua **inglese**;
k) **la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** attestante la veridicità di quanto dichiarato nel curriculum, la conformità all'originale delle pubblicazioni e titoli presentati e la veridicità dei dati inseriti.

Nella domanda il candidato dovrà altresì dichiarare:

a) di non aver riportato condanne penali;
b) di godere dei diritti politici;
c) **se cittadino straniero**, di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) di non avere grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università;

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

e) di non essere titolare di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite o di impegnarsi a rinunciarvi in caso di superamento della presente procedura selettiva;
f) di non essere iscritto a Corsi di Laurea Specialistica o Magistrale, Dottorato di Ricerca con borsa o scuola di Specializzazione, in Italia o all'estero, tirocinio formativo attivo;
g) di essere/non essere stato titolare di assegno/i di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010;
h) di essere/non essere stato titolare di contratti ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010;
i) di non essere dipendente di ruolo dei soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge n. 240/2010;
j) di essere a conoscenza di tutte le limitazioni e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 11 del presente bando;

I candidati riconosciuti diversamente abili ai sensi della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, devono fare esplicita richiesta dell'ausilio necessario e dei benefici previsti ai sensi dell'art. 20 della suddetta legge.

5. Le stesse modalità previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. Per l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea si rimanda all'art. 4.
6. La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:
   - **mediante firma digitale**, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web per la Firma Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un token USB di Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server;
   - **chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote** che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, **senza in alcun modo modificarlo**, firmarlo digitalmente in formato CAdES: verrà generato un file con estensione .p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda;
   - in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate il candidato dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, **senza in alcun modo modificarlo**, stamparlo, apporre firma autografa completa sull'ultima pagina dello stampato e siglata su tutte le precedenti pagine. Allegare a esso fotocopia di un documento di identificazione personale in corso di validità del candidato firmatario. Tale documento completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione, e il file così ottenuto dovrà essere caricato sul sistema.

Art. 4
(Cittadini non appartenenti all'Unione Europea – dichiarazioni sostitutive)

1. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
2. Al di fuori dei casi previsti di cui sopra, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive nei casi

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Art. 5
(Nomina della Commissione giudicatrice)

1. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta della Direzione Ricerca Universitaria (DRU).
2. Per gli assegni appartenenti alla categoria B la Commissione è composta da tre membri: un professore ordinario con funzioni di Presidente e due membri scelti tra i professori e ricercatori (anche a tempo determinato) dell'Università, di cui uno di essi con funzioni di Segretario verbalizzante.
3. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 6
(Valutazione dei titoli e colloquio)

1. I criteri di valutazione sono determinati dalla Commissione Giudicatrice, sono espressi in centesimi e comprendono, con opportuni pesi, le seguenti voci:
   - Dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero, che costituisce titolo preferenziale;
   - Voto di laurea;
   - Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca;
   - Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea;
   - Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali. Devono essere debitamente attestate la decorrenza e la durata dell'attività stessa;
   - Colloquio.
2. Il colloquio avrà luogo secondo il calendario indicato nell'allegato A al presente bando, che ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge senza ulteriori formalità.
3. Per poter sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 7
(Formazione della graduatoria di merito)

1. La Commissione giudicatrice redige appositi verbali contenenti i criteri di valutazione, i giudizi individuali, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito.
2. La graduatoria di merito è formata in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli, delle pubblicazioni e del colloquio.
3. Il Rettore, accertata con proprio Decreto la regolarità formale degli atti, approva l'esito della selezione che viene pubblicato sul sito dell'Università.
4. Al candidato risultato vincitore viene data comunicazione scritta dell'attribuzione dell'assegno di ricerca.
5. Il candidato risultato vincitore deve sottoscrivere la dichiarazione di accettazione dell'assegno e presentare la documentazione di cui all'art. 8 del presente bando.

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

Art. 8
(Conferimento, Decadenza e risoluzione del rapporto)

1. L'assegno è conferito mediante contratto di diritto privato. Tale contratto non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale dell'Università.
2. Il vincitore deve produrre entro quindici giorni dal conferimento dell'assegno, pena la decadenza del diritto allo stesso, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000, n. 445, dalla quale risulti:
   a) data e luogo di nascita;
   b) cittadinanza;
   c) godimento dei diritti politici;
   d) inesistenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso.
3. Il vincitore è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di notorietà circa l'autenticità dei titoli presentati.
4. Il vincitore deve, inoltre, rispettare gli adempimenti previsti dal Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca. Del predetto Regolamento viene fornita copia al vincitore.
5. E' prevista la **decadenza dal diritto a stipulare il contratto** e la risoluzione del rapporto nei seguenti casi:
   a) per coloro che entro il termine comunicato dalla struttura, non sottoscrivano il relativo contratto, salvo ragioni di salute o cause di forza maggiore debitamente e tempestivamente comprovate.
   b) per coloro che forniscano false dichiarazioni.
6. Il titolare dell'assegno di ricerca può recedere dal contratto previa comunicazione scritta alla struttura, con preavviso di almeno 30 gg. Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta.
7. Costituisce causa di risoluzione del rapporto l'inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni degli artt. 1453 e seguenti del codice civile da parte del titolare dell'assegno.
8. Costituisce, altresì, causa di risoluzione anche l'ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca, nonché il giudizio negativo sull'attività di ricerca svolta, espresso dalla DRU.
9. Le condizioni di cui ai commi precedenti debbono essere segnalate e motivate dal Responsabile Scientifico e notificate al Prorettore alla Ricerca che le trasmette al Senato Accademico; quest'ultimo, sentiti gli interessati, esprime un parere vincolante.
10. Costituisce, infine, causa di risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. lo svolgimento delle attività oggetto del contratto, in contrasto con i principi istituzionali dell'Università così come espressi nella Carta delle Finalità e con le disposizioni contenute nel Codice Etico.

Art. 9
(Durata, rinnovo ed importo dell'assegno)

1. L'assegno di ricerca di cui all'art. 1 ha la durata di 12 mesi e può essere rinnovato secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 3 della Legge n. 240/2010.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati, ai sensi dell'art. 22, comma 3 della Legge n. 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni di ricerca, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1 della Legge n. 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non vengono computati i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. L'importo annuale lordo dell'assegno di ricerca è stabilito in € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante ed è attribuito al beneficiario in rate mensili posticipate.
5. Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 13 Agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 Agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 Luglio 2007 ed in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
6. L'Università Campus Bio-Medico di Roma garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'attribuzione degli assegni in questione e la tutela della riservatezza del trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 10
(Diritti e doveri degli assegnisti)

1. Gli assegnisti devono svolgere la loro attività di ricerca nell'ambito dei programmi di ricerca approvati dalla DRU, presso le unità di ricerca alle quali afferiscono; i compiti attribuiti agli assegnisti devono avere riguardo alle attività di ricerca e non esserne meramente di supporto tecnico.
2. I titolari di assegni possono svolgere una limitata attività didattica; tale attività, che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca e deve essere attinente all'area di afferenza delle ricerche svolte dall'assegnista, può esplicarsi mediante:
   a) affidamento di compiti didattici integrativi dell'attività istituzionale;
   b) partecipazione alle commissioni d'esame di profitto, in qualità di cultore della materia;
   c) collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea;
   d) partecipazione ai seminari e alle esercitazioni per gli studenti.
3. Gli assegnisti hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle attrezzature dell'unità operativa presso la quale svolgono la loro attività ed usufruire dei servizi messi a disposizione dall'Università per il proprio personale dipendente, secondo le regole vigenti e le disposizioni in vigore.
4. Gli assegnisti sono tenuti a presentare annualmente, e comunque al termine del rapporto, alla DRU una particolareggiata relazione sull'attività di ricerca svolta, corredata dalla valutazione del Responsabile Scientifico.
5. L'assegnista può prestare attività di ricerca presso una o più qualificate Università o Enti di Ricerca all'estero, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidate; il periodo di permanenza all'estero deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dalla DRU, su motivata proposta del Responsabile scientifico e il periodo trascorso presso le suddette istituzioni estere deve essere debitamente certificato.
6. Il periodo di permanenza all'estero non può essere inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
7. Il titolare dell'assegno di ricerca, si impegna ad osservare, in spirito di leale ed efficace collaborazione, i principi cui si ispira l'attività dell'Università, contenuti nella Carta delle Finalità.

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

Art. 11
(Divieto di cumulo di attività retribuite e incompatibilità)

1. Gli assegni non possono essere cumulati con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni, in conformità a quanto disposto dall'art. 22, comma 3 della Legge n. 240/2010.
2. **La titolarità dell'assegno è incompatibile con:**
   a) personale di ruolo dei soggetti di cui all'art. 22, comma 1 della Legge n. 240/2010;
   b) personale di ruolo in servizio presso qualunque altra amministrazione pubblica e privata diverse da quelle di cui alla lettera a), salvo l'obbligo di cui al successivo comma 3;
   c) ricercatori a tempo determinato presso qualsiasi Ateneo;
   d) professori a contratto con responsabilità di insegnamenti ufficiali in corsi di studio e scuole di specializzazione di Area Medica presso qualsiasi Ateneo;
   e) iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o scuola di specializzazione medica, in Italia o all'estero, salva la deroga di cui al successivo comma 4, master, corsi di tirocinio formativo attivo;
   f) titolarità di altro assegno di ricerca presso qualsiasi Ente;
   g) parenti o affini, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università Campus Bio-Medico.
3. Il personale dipendente di amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'assegno, secondo quanto stabilito dall'art. 22, comma 3, della Legge n. 240/2010.
4. Il Prorettore alla Ricerca, sentito il Responsabile Scientifico, può autorizzare il titolare di assegno di ricerca a frequentare le Scuole di Specializzazione rivolte a laureati non medici a condizione che:
   - non sia prevista l'erogazione di alcuna borsa di studio;
   - il Direttore della Scuola di Specializzazione esprima parere favorevole;
   - risulti garantito l'integrale assolvimento dei compiti affidati all'assegnista.
5. Ai fini dei divieti e delle incompatibilità di cui al presente articolo, all'atto della stipula del contratto, il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare all'Università qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

Art. 12
(Trattamento dati personali)

1. I dati personali forniti dai candidati saranno trattati, previa la formale autorizzazione degli interessati, esclusivamente con le modalità previste dalla vigente normativa di settore e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione della procedura selettiva.

Art. 13
(Unità organizzativa competente e Responsabile del procedimento)

1. Responsabile del procedimento concorsuale del presente bando, è la sig.ra Rosa Maria Lauretta, Responsabile dell'Ufficio Concorsi - Area del Personale (tel. 06/225419035 - 9216 - 9230, fax: 06/225419030, e-mail: concorsi@unicampus.it).

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

Art. 14
(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari citate in premessa, nonché le leggi vigenti in materia.

Art. 15
(Pubblicazione del bando)

1. Il presente decreto è reso disponibile sui siti web:
   - dell'Ateneo: http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/assegnisti;
   - del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: http://bandi.miur.it;
   - dell'Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess.

Roma, 11 novembre 2016

Il Direttore Generale
(Ing. Paolo Sormani)

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

Il Rettore
(Prof. Andrea Onetti Muda)